



Città di Nichelino

Provincia di Torino

AREA TUTELA DEL CITTADINO

Servizio ATTIVITA' ECONOMICHE/SUAP

ORDINANZA N...123.....DEL 26,4,2021

Oggetto: Stato di emergenza – decreto riaperture aprile 2021 - indirizzi per l'occupazione di suolo pubblico - installazione dehor temporanei - rettifica ordinanza n. 122 del 23,4,2021

IL SINDACO

Premesso che:

- Con DL 14,1,2021 n. 2 è stato prorotato al 30,4,2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per via della diffusione dell'epidemia COVID-19.
- Con successivo DPCM 2,3,2021 sono state individuate le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- L'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale hanno indotto la Presidenza del Consiglio dei ministri ad assumere misure particolarmente stringenti per contenere il contagio, con inevitabili effetti sull'economia e sugli stili di vita della popolazione.
- Con il D.L. 1-4-2021 n. 44 sono state emanate ulteriori "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici".
- Con Ordinanza del Ministero della Salute del 9,4,2021 ha stabilito l'applicazione al Piemonte delle disposizioni della zona arancione previste dall'art 34 del DL 2,3,2021 con decorrenza dal 11,4,2021
- con DPGR n. 47 del 10,4,2021 la Regione Piemonte ha emanato delle disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19."
- **con comunicato n. 14 del 21,4,2021 il Consiglio dei Ministri ha informato di aver approvato il DL che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, tra le quali:**

- dal 26,4,2021 nelle zone gialle sono consentite le attività di servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Dato atto che :

- l'art 9 ter del DL 137 del 28,10,2020 così come modificato dall'art 30 del DL 41 del 22,3,2021 ha previsto la proroga dell'esenzione dal versamento del canone unico occupazione suolo per le attività di somministrazione di cui all'art 5 della L. 287/1991 dal 1,1,2021 al 30,6,2021
- il medesimo articolo di cui sopra ha previsto inoltre al c. 4 e 5 la proroga delle procedure semplificate per la concessione delle autorizzazioni di occupazione dal 1,1,2021 al 31,12,2021
- la ripresa delle stesse attività commerciali può avvenire, secondo un regime di graduale riavvicinamento alla ordinarietà, soltanto previa utilizzazione di misure di contenimento che corrispondono all'imposizione, fra gli altri, di obblighi in materia di distanza di sicurezza minima interpersonale.

- La necessità di favorire il ritorno alle condizioni pre-crisi sostenendo il tessuto socioeconomico e garantendo il rispetto delle misure sul contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica rende dunque utile, anche in ambito locale, introdurre misure premiali ed incentivanti delle attività produttive, non ultimo, per recuperare «*la Città*» alle proprie imprescindibili prerogative sociali e di relazione tra i cittadini;
- Queste misure devono garantire celerità nei processi autorizzativi e flessibilità nell'azione per gli operatori economici coinvolti sul territorio che devono veder consentito, ove compatibile con le condizioni territoriali, l'ampliamento delle possibilità di occupazione di suolo pubblico per svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni di natura sanitaria ma minimizzandone gli effetti sulla capacità produttiva.
- Preso atto delle normative in materia di attività di somministrazione e di occupazione suolo pubblico: D.G.R. 8 Febbraio 2010, n. 85-13268 ed allegato A che dettano indirizzi in materia di ampliamento attività di somministrazione; Circolare esplicativa n. 9369 del 13/12/2010 che stabilisce all'art 4 che la superficie del dehor costituisce sempre superficie di somministrazione indipendentemente dal n. di giorni di occupazione suolo pubblico e soggiace pertanto all'applicazione di quanto previsto dalla DGR 85/2010
- il vigente regolamento comunale sull'applicazione del Canone Unico ed in particolare la disposizione ove individua le condizioni di occupazione stabilendone, fra le altre cose, l'ammissibilità qualora « [...] qualora non intralcino il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici e privati. »
- Il riavvio delle differenti iniziative economiche in ambito locale, nel rispetto dei limiti di distanziamento sociale - condizione che riduce, a parità delle altre, la capacità produttiva degli operatori economici stanziati - rende necessarie iniziative, straordinarie e temporanee, che supportino la ripresa.
- In questo contesto, ravvisate le condizioni di eccezionalità indicate dalla norma regolamentare, è necessario introdurre una semplificazione sulle attuali modalità di occupazione di suolo pubblico. Così operando si intende concedere, senza ricorrere a particolari formalità, lo spazio su aree pubbliche degli esercizi insediati, regolarmente autorizzati, nel rispetto delle condizioni minime necessarie alla tutela dei concorrenti interessi pubblici.
- Si tratta di individuare un punto di equilibrio tra le istanze promozionali dell'attività produttiva e quelle di corretto insediamento delle attività in ambito urbano onde garantire il decoro, la visibilità e la godibilità degli spazi pubblici, la percezione dello spazio architettonico e/o paesaggistico, la pubblica fruizione e la sicurezza delle aree interessate. Resta inteso che, per le aree e spazi ulteriori da utilizzare l'esercizio delle attività dovrà avvenire secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria indicate dalle Autorità competenti.
- Questo bilanciamento di interessi, tenuto conto del carattere eccezionale e temporaneo delle misure previste, finalizzato al rilancio delle attività locali per un limitato periodo di tempo, può essere garantito attraverso l'adozione di alcune prescrizioni tecniche sulle modalità di occupazione ed una semplificazione delle pratiche amministrative.
- Rilevato che può soprassedersi sull'applicazione della normativa prevista dalla DGR 85/2010 in materia di presentazione di una scia di ampliamento per installazione del dehor con relative dichiarazioni asseverate, in quanto trattasi di una situazione temporaneamente autorizzata, nella quale non sono previste modifiche alle notifiche sanitarie connesse ai posti a sedere ed alla tipologia di attività insediata, né sono previste modifiche in materia di impatto acustico per i divieti imposti agli intrattenimenti, né sono altresì previste modifiche in materia di emissioni in atmosfera, prevenzione incendi e barriere architettoniche rispetto a quanto già autorizzato con l'esercizio;
- Per le ragioni sopra precisate, l'attuazione dei meccanismi incentivanti sopra prospettata può avvenire senza particolari formalità, sempre che siano rispettate le indicazioni dispositive riportate nel presente provvedimento.

Ritenuto emanare il presente provvedimento in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni governative e regionali con riferimento all'eventuale passaggio in zona gialla del Piemonte

Tutto ciò premesso

Richiamato l'art. 50 comma 4 del TUEELL 267/2000

Richiamata la propria ordinanza n. 80 del 20,5,2020 che viene sostanzialmente riconfermata con il presente provvedimento nei suoi contenuti essenziali

Richiamati le disposizioni del codice della strada, del regolamento di polizia urbana, del regolamento relativo all'applicazione del canone unico

ORDINA

a garanzia dei concorrenti interessi pubblici, l'adozione delle seguenti «*linee applicative*»

1. è consentito in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo pari a 5 mesi decorrenti dalla data di ingresso in zona gialla della regione piemonte e fino al 31/10/2021 fatte salve diverse disposizioni governative e regionali in materia di emergenza, impegnare, in ossequio alle previsioni regolamentari, l'occupazione di ulteriore spazio antistante il locale in cui si esercita l'attività con installazione di tavolini e sedie lasciando alle autonome scelte degli operatori l'opportunità di installare anche ombrelloni tenuto conto del breve lasso di tempo individuato per l'occupazione. Nel caso in cui sussistano impedimenti oggettivi connessi alla carenza di spazi adeguati, l'eventuale occupazione di ulteriore suolo pubblico è ammessa anche in posizione diversa ma nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale, alle condizioni del Regolamento canone unico.
2. per l'installazione è necessario, in deroga alla normativa regionale prevista dalla dgr 85/2010 e lr 38/2006:
 - presentare all'ufficio SUAP una richiesta di parere di viabilità al fine di valutare il rispetto delle norme previste dal codice della strada e da regolamento occupazione suolo pubblico
 - rilascio di nulla osta occupazione suolo da parte dell'ufficio preposto per il periodo massimo previsto dal presente provvedimento
 - presentare al SUAP del comune una comunicazione di installazione dehor con allegati il parere di viabilità positivo e nulla osta occupazione suolo , formalizzando una semplice comunicazione all'ufficio comunale preposto .Ai sensi del comma 1 dell'art. 19 L. 241/90 e del comma 3 dell'art. 5 DPR 160/2010, la comunicazione elettronica resa al SUAP produce gli effetti di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 5 comma 5 DPR 160/2010, rispetto alla quale il riscontro per accettazione a mezzo comunicazione elettronica resa dal SUAP costituisce titolo formale. La richiesta è inoltrata via mail a ufficio suap: commercio@comune.nichelino.to.it
 - Lo spazio di occupazione suolo pubblico nuovo o eccedente quello autorizzato per dehor, è esentato dal pagamento del canone unico dovuto per il periodo fino al 30,6,2021. Ulteriori periodi di esenzione verranno concessi a seguito di disposizioni governative ovvero comunali .
3. Decorso il termine massimo assegnato per l'occupazione di cui al punto precedente, il titolare dovrà liberare immediatamente lo spazio pubblico occupato pena l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente regolamento sull'applicazione della TOSAP comunale.
4. Il titolare che volesse mantenere l'occupazione con dehor, laddove questo sia possibile, ai sensi del parere di viabilità, dovrà trasmettere apposita scia di ampliamento di superficie ai sensi della dgr 85/2010 fatto salvo ulteriori disposizioni regionali in materia. La scia con i relativi allegati dovrà essere presentata entro 30 gg. dal termine del 31,10,2021
5. Nel caso in cui lo spazio pubblico da occupare corrisponda ad un tratto di marciapiede di dimensioni tali da non consentire l'occupazione nel tratto antistante l'esercizio commerciale, è consentito occupare lo spazio fronteggiante il locale "al di là" della sede stradale e prospiciente l'attività economica. Per le modalità di occupazione dello spazio pubblico "al di là" della sede stradale si rinvia al parere di viabilità rilasciato dal corpo di polizia municipale,
6. L'ampliamento dell'occupazione del suolo pubblico deve avvenire senza inibire il passaggio dei veicoli necessari alle operazioni di soccorso e quando su marciapiedi, garantendo un passaggio libero adeguato.
7. Alla fine dell'esercizio giornaliero delle attività gli elementi di arredo dovranno essere ricollocati all'interno dell'area formalmente concessa nei titoli autorizzatori. Potranno essere mantenuti gli arredi di delimitazione area concessa quali fioriere, cordoni mobili ecc...**ove possibile su conforme parere rilasciato dall'ufficio viabilità. E' fatto salvo, durante le festività di San matteo ed in altre manifestazioni che richiedessero la disponibilità dell'area autorizzata a dehor, la necessità di sgombero in tale occasione su conforme disposizione della polizia municipale.**
8. Restano in capo agli esercenti l'attività produttiva tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ivi inclusi gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/08, delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495/1992), nonché degli altri rivenienti dall'applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19.
9. La richiesta di parere di viabilità e la comunicazione di installazione dovranno essere corredati da una planimetria anche in bozza manualmente redatta dove sono riportate in linea di massima le misure del dehor

richiesto, gli spazi lasciati liberi per viabilità pedonale e visibilità, e dove sia chiaramente individuata l'ubicazione.

10. La richiesta di parere di viabilità e la comunicazione di installazione non sono soggette a marca da bollo da € 16,00. Potranno essere presentate direttamente all'ufficio Suap del Comune in Pza Camandona n. 11/13 orario di apertura al pubblico oppure all'ufficio Protocollo del Comune in orario apertura al pubblico. Potranno altresì essere inviate via pec: protocollo@cert.comune.nichelino.to.it

DI DARE ATTO CHE

- in tutti i casi di formalizzazione di comunicazione, i procedimenti correlati hanno ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi riconducibili a quelle di cui all'art. 2, comma 1, DPR 160/2010 e non richiedono particolari formalità poiché inerenti attività già autorizzate dall'Amministrazione;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 19 L. 241/90 e del comma 3 dell'art. 5 DPR 160/2010, la comunicazione elettronica SUAP produce gli effetti di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 5 comma 5 DPR 160/2010, rispetto alla quale il riscontro per accettazione a mezzo comunicazione elettronica resa dal SUAP, costituisce «titolo espresso» anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada»;
- resta ferma la possibilità per gli organi di vigilanza e controllo, di prescrivere immediati adeguamenti e riduzioni delle aree occupate, ove questi ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza e, in caso di inottemperanza, di revocare il titolo così come perfezionatosi;
- resta inoltre fermo che l'esercizio delle attività dovrà avvenire secondo modalità conformi alla disciplina generale afferente l'occupazione e igienico-sanitaria già previste e/o stabilite dalle Autorità competenti e previa acquisizione delle corrispondenti autorizzazioni sanitarie, se dovute.
- E' consentito in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo pari a 5 mesi decorrenti dalla data di entrata in zona gialla del Piemonte al 31/10/2021, in ossequio alle previsioni regolamentari, l'occupazione dell'ulteriore spazio antistante o nei pressi il locale in cui si esercita l'attività. L'esercente è facultato ad impegnare la porzione di suolo pubblico, per installarvi tavolini e sedie, formalizzando una semplice comunicazione all'ufficio Suap.
- L'opportunità di installare anche ombrelloni, tenuto conto del breve lasso di tempo individuato per l'occupazione, è lasciata alle autonome scelte degli operatori, così come ipotizzare l'installazione di cordoli/fioriere di delimitazione rimovibili. Non è consentito installare ogni altra tipologia di arredo urbano, quali paraventi, pedane ecc..
- Gli arredi mobili installati nel dehor dovranno, per quanto possibile, rispettare il decoro e l'armonia con l'arredo urbano e gli stabili circostanti
- È consentita l'installazione di spazi a dehor esterno anche da parte di esercizi di vicinato alimentare ed esercizi artigianali (es. gelateria artigianale, pizzeria d'asporto, panetteria, pasticceria ecc.) per i quali la legge ammette il consumo sul posto. Lo spazio a dehor potrà consentire l'installazione massima di n. 2 tavoli e sedie
- Gli spazi a dehor come sopra descritti potranno essere liberamente installati in deroga alla normativa regionale in area privata antistante e retrostante l'esercizio.
- Lo spazio massimo concedibile quale occupazione a dehor non potrà comunque superare il 100% della superficie di somministrazione interna in quanto la ratio è quella di consentire il mantenimento dei posti a sedere previsti ed in uso in ossequio alle norme sui distanziamenti nella fase di emergenza.
- La disposizione transitoria in fase di emergenza si applica sull'intero territorio comunale
- Nel caso in cui sussistano impedimenti oggettivi connessi alla carenza di spazi adeguati, l'eventuale occupazione di ulteriore suolo pubblico è ammessa anche in posizione diversa ma nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale, alle condizioni del Regolamento occupazione suolo pubblico canone unico e di polizia urbana.
- L'installazione degli arredi è consentita su comunicazione al SUAP ma previa acquisizione di esplicito nulla osta da parte del settore viabilità
- Nel caso in cui lo spazio pubblico da occupare corrisponda ad un tratto di marciapiede di dimensioni tali da non consentire l'ampliamento dell'occupazione nel tratto antistante l'esercizio commerciale, è consentito occupare lo spazio fronteggiante il locale "al di là" della sede stradale e prospiciente l'attività economica

- L'ampliamento dell'occupazione del suolo pubblico deve avvenire senza inibire il passaggio dei veicoli necessari alle operazioni di soccorso e quando su marciapiedi, garantendo un passaggio libero adeguato, secondo le indicazioni del Regolamento canone unico e del regolamento di polizia urbana.
- Alla fine dell'esercizio giornaliero delle attività gli elementi di arredo dovranno essere ricollocati all'interno dell'area formalmente concessa nei titoli autorizzatori. Possono essere mantenuti gli arredi di delimitazione mobile (fioriere, cordoni ecc..)
- Restano in capo agli esercenti l'attività produttiva tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ivi inclusi gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal D. LGS. 81/08 e degli altri rivenienti dall'applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19.
- Per quanto non previsto si fa riferimento alle premesse del presente provvedimento.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO